

Circolare n° 55 del 19/07/1984
Misure di protezione sull'impiego dei presidi sanitari (fitofarmaci per l'agricoltura) comunque applicati. Attività di prevenzione.

Doc. **584A0055.900** di Origine **Nazionale**

emanato/a da : **Ministro della Sanità**

riguardante :

AMBIENTE - Sostanze pericolose - Fitosanitari e Fertilizzanti

SOMMARIO

[NOTE](#)

[TESTO](#)

- § -

NOTE

- § -

TESTO

Con la circolare n. 53 del 28 agosto 1982 questo Ministero ha, in aderenza all'[art. 20](#) della legge n. 833/78 e alle richieste del Consiglio superiore di

sanità, avviato una collaborazione con le SS.LL. finalizzata sia a conoscere la reale situazione nazionale delle modalità di uso degli antiparassitari e i suoi effetti generali, sia ad elaborare misure idonee per la tutela della salute e dell'ambiente con caratteristiche omogenee sul territorio nazionale, sia infine a diffondere dati e risultati.

L'impiego dei pesticidi in agricoltura, ogni giorno crescente, ha assunto implicazioni più ampie sull'ambiente, sui lavoratori agricoli e sui consumatori delle derrate alimentari, ponendo problematiche di vario ordine, rappresentate in varie occasioni da alcune regioni.

Questa circolare si pone, appunto, nell'ottica di evidenziare - sotto diverse angolature - alcune esigenze di interventi da attuare o da consolidare, in forma integrata e omogenea, sull'impiego nei suoi diversi modi e sulla prevenzione.

1) Impiego dei presidi sanitari comunque applicati

L'evoluzione dell'impiego dei presidi sanitari, allo stato attuale, ha, in buona parte, permesso di raggiungere l'obiettivo di aumentare e migliorare la produzione agricola, mentre, per quanto riguarda la prevenzione, la vigilanza e il controllo, non vi è stata una conseguente evoluzione nei confronti dei problemi connessi alla tutela della salute.

Occorre, quindi, identificare, almeno qualitativamente e con caratteristiche di omogeneità nazionale, le strutture dotate di strumenti tecnici e organizzativi cui assegnare tali compiti.

In effetti, nel quadro dell'applicazione dell'[art. 22](#) della legge n. 833/1978, alcune regioni hanno già provveduto alla individuazione e attivazione dei servizi e/o presidi multizonali, mentre per altre regioni quest'amministrazione centrale non possiede alcun elemento informativo e valutativo.

Si ritiene pertanto di suggerire alcuni criteri generali per perseguire un'uniformità di interventi sul territorio nazionale, e per definire, sulla base dei risultati conseguiti e dell'auspicabile collaborazione con le SS.LL., una normativa che consenta di programmare per il futuro obiettivi in relazione alle reali esigenze manifestate.

Un primo riferimento di notevole importanza è il carattere interdisciplinare dei servizi che l'[art. 22](#) mette in evidenza prevedendo forme di coordinamento tra i vari servizi. Oltre a ciò, se necessario, potrebbero essere individuate forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati operanti a vario titolo nel settore.

Verso questi servizi territoriali, mediante una capillare informazione, andrebbero orientati gli operatori agricoli per l'assistenza sanitaria, tecnica e sociale.

Per quanto riguarda l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività (art. 20, della legge n. 833/1978), occorre potenziare e avviare il settore della vigilanza e del controllo che potrebbe essere sviluppato con le

seguenti finalità, peraltro già messe in evidenza e attivate in alcune realtà regionali:

a) assicurare il rispetto delle direttive generali, predisponendo - ad esempio - un controllo costante sulla effettiva rispondenza della composizione qualitativa dei prodotti immessi in commercio a quella indicata in etichetta allegata al decreto di registrazione, nonché una perfetta tenuta dei registri di carico e scarico;

b) vigilare che le norme generali di sicurezza da attuare durante tutte le operazioni di utilizzazione, manipolazione e conservazione degli antiparassitari siano "di fatto" osservate dagli agricoltori utilizzatori, e le stesse norme vengano correttamente illustrate dai rivenditori con particolare cura per quanto riguarda l'uso delle cosiddette miscele;

c) assumere idonee iniziative finalizzate a stabilire l'intervallo minimo di agibilità dei terreni trattati, in particolare per i prodotti appartenenti alla prima e seconda classe;

d) svolgere una specifica azione di controllo per ridurre al minimo i rischi indotti da calamità naturali o evenienze accidentali, qualora dovessero verificarsi rotture di contenitori o degli imballaggi con conseguente inquinamento dell'ambiente circostante. A tale proposito sarebbe opportuna una preliminare indagine sullo stato dell'idoneità dei contenitori sia in funzione della maneggevolezza, resistenza, inalterabilità, chiusura ermetica, adesività e dimensioni delle etichette affinché questa amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, possa adottare tempestivamente provvedimenti di propria competenza;

e) raccogliere notizie sull'entità dei fenomeni di deriva che si verificano in rapporto sia ai diversi mezzi meccanici da terra, sia alle diverse realtà territoriali. Di ciò le SS.LL. potrebbero inviare informazioni a questo Ministero al fine di poter fare inserire nelle etichette eventuali modifiche alle norme precauzionali già previste;

f) consigliare l'adozione di misure protettive anche durante altre lavorazioni (potatura, raccolta e falciatura dell'erba sotto le colture arboree, diradamento dei frutticini nei pescheti) sulle superfici precedentemente trattate;

g) suggerire criteri flessibili e mirati nei trattamenti in relazione alle effettive necessità del momento e alle condizioni ambientali, piuttosto che seguire rigidi schemi di trattamento;

h) raccomandare che vengano predisposti centri di raccolta per la distruzione dei contenitori consigliando metodi per la distruzione o l'eliminazione degli stessi e dei prodotti residuati;

i) raccomandare agli agricoltori di conservare l'etichetta e il foglio illustrativo per il tempo necessario in cui potrebbero manifestarsi fenomeni di intossicazione;

l) raccomandare visite mediche periodiche di controllo sulle persone che impiegano frequentemente o professionalmente i presidi sanitari;

m) suggerire l'opportunità che presso le aziende agrarie sia tenuto un registro con l'annotazione dei trattamenti antiparassitari effettuati, regolarmente aggiornato, che riporti la data del trattamento, il presidio sanitario impiegato, le dosi e i mezzi meccanici impiegati, e le colture trattate. Quanto sopra sembra essere necessario per l'esecuzione delle norme previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, [art. 20, lettera d](#)).

In conclusione il Consiglio superiore di sanità ha ribadito che la vigilanza sull'acquisto per l'impiego debba essere particolarmente intensa, come già questo Ministero ebbe a raccomandare con la precedente circolare n. 43 dell'11 maggio 1983 che, a ogni buon fine qui di seguito si trascrive:

«L'art. 24, penultimo comma, del regolamento sugli antiparassitari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sancisce che le autorizzazioni per l'acquisto di presidi sanitari di prima e seconda classe sono rinnovate con le stesse modalità stabilite per il loro rilascio, per il quale è previsto, tra l'altro, il superamento da parte degli interessati di un colloquio.

Ciò premesso, si ribadisce l'obbligatorietà per i titolari delle autorizzazioni scadute di sottoporsi ad un nuovo colloquio, onde accertarne la relativa preparazione professionale.

Inoltre, la frequenza di un secondo corso per il rinnovo di tali autorizzazioni, richiesta dalle Regioni - e già prevista per il loro rilascio - rappresenta, oltretutto un aggiornamento per gli interessati delle proprie capacità professionali, anche uno strumento utile per prevenire, attraverso il corretto impiego dei presidi sanitari, possibili danni alla salute umana».

1-1) Impiego dei presidi sanitari con mezzi meccanici da terra

Con l'esigenza di distribuire fitofarmaci su ampie superfici coltivate si sono parallelamente sviluppati la tecnologia e l'uso dei mezzi meccanici di spandimento. Su questo argomento si espongono alcune misure generali di protezione consigliabili e da associare a quelle indicate nel capitolo precedente:

a) vigilare che siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti d'istruzione delle macchine spanditrici;

b) introdurre procedure per la revisione e il controllo periodico dei mezzi meccanici;

c) introdurre misure per la prevenzione dei fenomeni infortunistici;

d) predisporre indagini conoscitive sull'influenza dei fattori ambientali e meteorologici nella dinamica degli infortuni.

1-2) Impiego dei presidi sanitari con mezzi aerei

Un particolare cenno richiede il problema degli antiparassitari da impiegare con i mezzi aerei per la complessità e per le implicazioni di carattere sanitario

rese note da alcune regioni.

E' sembrato opportuno, quindi, fornire alle SS.LL. un indirizzo generale di riferimento che, nell'ambito delle procedure amministrative da predisporre per il rilascio delle autorizzazioni, ponga come prioritario l'obiettivo della tutela della salute e della salubrità dell'ambiente.

Nel merito si fa presente che questa amministrazione ha esaminato una serie di parametri che potrebbero divenire momenti operativi per gli organi di vigilanza e controllo regionali e locali.

A titolo di esemplificazione si elencano qui di seguito alcuni riferimenti, utili per la vigilanza e il controllo locale:

a) tipizzazione delle attività e individuazione della professionalità e delle responsabilità degli operatori:

1) operatori a terra, in possesso del patentino, e responsabili dell'uso e della miscelazione corretta degli antiparassitari con prodotti antideriva e antievaporanti, del controllo delle attrezzature meccaniche di diffusione, della conservazione e dello smaltimento dei contenitori;

2) operatore aereo-agricolo, autorizzato come pilota dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, responsabile dell'esecuzione delle operazioni di distribuzione dell'antiparassitario, connesse con il volo;

b) descrizione, caratterizzazione ed estensione del territorio da trattare (topografia, orografia del terreno, rilevazione zone sensibili per la deriva, terreno sufficientemente esteso, assenza di ostacoli al volo, ecc.);

c) colture da trattare: superfici di terreno a monocoltura sufficientemente estese, costituite anche da particelle contigue, dell'estensione complessiva di almeno 7-8 ettari se trattasi d'irrorazione con elicotteri, e di 20 ettari per trattamento con aerei, salvo eventuali modifiche per condizioni particolari d'ambiente;

d) modalità ed efficacia dei trattamenti: diario ed orario di trattamento, condizioni meteorologiche favorevoli, intervallo minimo di 48 ore di agibilità del terreno trattato, estensibili anche a particolari zone limitrofe secondo giudizio degli operatori sanitari, presidi sanitari utilizzati e quantità previste, apparecchiatura di diffusione efficiente e perfettamente funzionante, preliminare ricognizione aerea del territorio da trattare, preavviso alla popolazione limitrofa, ecc.;

e) le regioni possono rilasciare le autorizzazioni - come già indicato nei precedenti punti - per i singoli trattamenti richiesti con i presidi sanitari all'uopo registrati, su superfici di terreno che siano a monocoltura, sufficientemente estese, e che topograficamente e ortograficamente siano idonee a consentire il trattamento evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti, con l'obbligo di divieto di accesso nelle aree trattate per un intervallo di tempo stabilito;

f) norme di sicurezza di volo; contrassegni di confine e di zone di rispetto, collegamento radio con la base, contrassegni di linee di volo, ecc.;

g) pericoli di deriva apparente e inapparente (assenza di venti);

h) pericoli di erogazione con nebbie a determinato volume: sono consigliate soltanto nebbie costituite, per almeno il 95%, da gocce di non meno di 100 micron, evitando nebbie con gocce a ultrabasso volume;

i) pericoli di contaminazione di abitazioni, strade e corsi d'acqua. In particolare si richiama l'attenzione sulla vigilanza a proposito delle tossicità elevate presentate da molti antiparassitari per la fauna delle acque.

Poiché la natura stessa dei trattamenti con mezzi aerei comporta un reale pericolo, si conferma che tale impiego ha tuttora un carattere "sperimentale" e che è necessario possedere sistematici elementi di informazione e valutazione che consentano di volta in volta di ridurre o prevenire i rischi.

Pertanto si ravvisa l'opportunità che le SS.LL. forniscano a questo Ministero una valutazione annuale e comunque ogni altro tipo di informazione tempestiva e di rilevanza per quei casi di rischio che dovessero manifestarsi, ai fini sempre di una valutazione globale dei risultati raggiunti e per consentire allo scrivente la necessaria adozione di provvedimenti di propria competenza.

Questo Ministero si rende disponibile per qualsiasi approfondimento e collaborazione, necessari peraltro affinché la risoluzione dei problemi connessi con l'impiego aereo dei presidi sanitari non sia gravemente compromessa e sottovalutata.

2) Attività di prevenzione

L'[art. 20](#) della legge n. 833/1978 mette in particolare rilievo l'intervento unitario della prevenzione che viene considerato come un processo caratterizzato da continuità, verifica e riproposizione.

Il citato articolo, nell'indicare "le attività di prevenzione", introduce lo strumento nuovo della "formulazione di mappe di rischio", che nella fattispecie assume importanza come specifica metodologia d'intervento e di programmazione di lavoro.

Qualsiasi proposta di prevenzione dovrebbe quindi partire da una conoscenza del complesso dei rischi esistenti per studiarne la possibilità di eliminazione a cominciare da quelli più gravi.

Un esempio pratico nella formulazione di una mappa, come prima approssimazione, potrebbe definirsi nel modo seguente:

a) rischi: avvelenamenti acuti e cronici, rilevamento delle contaminazioni dirette e indirette, scarsa informazione, uso improprio degli antiparassitari, scarsa accessibilità logistica ai servizi, carenza dei servizi per diagnosi

precoci, eccetera;

b) entità: rilevazione della morbilità, delle patologie pregresse non specifiche, e della mortalità; attuazione di una scheda sanitaria con i relativi rilevamenti epidemiologici;

c) obiettivi: riduzione ed eliminazione dei fattori di rischio con il potenziamento, la riorganizzazione e il coordinamento delle attività preventive;

d) interventi di tipo mirato (breve-medio termine), nonché di tipo globale (lungo termine), e ricerche di controllo e disposizione di misure protettive;

e) operatori: predisposizione, se non ancora attuati, di corsi di formazione con colloquio finale atto a stabilire una qualificata conoscenza dell'impiego dei presidi sanitari in quanto sostanze pericolose; corsi di aggiornamento e relativo colloquio ([art. 7, punto c](#)), legge n. 833/1978 e circolare n. 43 dell'11 maggio 1983.

Poiché nell'interno di ogni singola realtà regionale le differenze di rischio per la salute e per l'ambiente sono, in linea di massima, sovrapponibili, la soluzione di un problema in una sola area territoriale agricola può essere estesa a realtà dello stesso tipo. L'intervento centrale potrebbe, a questo punto, caratterizzarsi come raccolta e selezione di dati omogenei, proposte di ampliamento di quegli interventi risultati efficaci sotto l'aspetto sanitario e ambientale, con eventuale emanazione di una opportuna legislazione.

E' necessario, quindi, che il rapporto tra Usl, regione e Stato perda il carattere di casualità e occasionalità per divenire integrazione e impegno reciproco costanti.

Allo scopo di raggiungere questo obiettivo, da ritenersi fondamentale per una corretta operatività, questo Ministero, come è noto alle SS.LL., ha adottato le seguenti iniziative:

1) comunicazioni tempestive delle registrazioni di sostanze attive nuove, con l'indicazione dei presidi sanitari che le contengono e con la disponibilità a fornire i metodi d'analisi per la ricerca dei residui tollerabili negli alimenti ai sensi dell'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283;

2) comunicazioni semestrali sull'attività amministrativa, relativa alle registrazioni di presidi sanitari, con l'annotazione dei parametri necessari per le operazioni di vigilanza e di controllo: cfr. supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 aprile 1982, n. 295, del 26 ottobre 1982, n. 55 del 25 febbraio 1983, n. 319 del 21 novembre 1983, nonché Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1984, pag. 4827 e supplemento ordinario n. 171 del 22 giugno 1984;

3) istituzione di una commissione di studio per i problemi tossicologici connessi all'impiego degli antiparassitari agricoli (decreto ministeriale 6 gennaio 1984, Gazzetta Ufficiale n. 23 del 24 gennaio 1984, pag. 557) che ha già cominciato a funzionare con l'attiva partecipazione dei responsabili di alcune regioni particolarmente esperte nel settore dell'impiego.

